

Associazione “Modena per gli altri organizzazione non lucrativa di utilità sociale”

STATUTO

Disposizioni Generali e Finalità

Art. 1 Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata “Modena per gli altri organizzazione non lucrativa di utilità sociale”; con sede in Modena, via Indipendenza 25, presso la Polisportiva Modena est.

Art. 2 Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266 dell'11 agosto 1991, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento.

Art. 3 Finalità

L'Associazione “Modena per gli altri organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, si propone di riunire persone singole che s'impegnano personalmente, spontaneamente. Gratuitamente e senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, a promuovere e a sostenere programmi volti al miglioramento delle condizioni di vita, alla tutela della salute e allo sviluppo sociale e culturale di popoli, o singoli, di paesi del terzo e quarto mondo che, si trovino in una situazione di bisogno.

La Associazione si impegna inoltre a promuovere la solidarietà, la convivenza pacifica fra i popoli e la giustizia sociale.

Essa non ha fine di lucro ed è strutturata democraticamente.

Art. 4 Ambito di attuazione delle finalità

Per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione gli aderenti si propongono di:

- a) Collaborare con altre Associazioni, con Istituzioni ed Enti, Pubblici e Privati, sia Italiani , sia Stranieri;
- b) reperire fondi e materiali da utilizzare per l'attuazione delle finalità dell'Associazione;
- c) promuovere e sostenere il servizio volontario e altre possibili prestazioni da parte di persone disposte a portare la loro collaborazione ove l'Associazione ne individui la necessità;
- d) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione delle popolazioni del terzo e quarto Mondo, con attenzione alla condizione delle donne;
- e) promuovere e favorire una consapevole conoscenza delle realtà locali attraverso forme di partecipazione attiva;
- f) promuovere ogni altra azione decisa dal Consiglio Direttivo coerentemente con le finalità previste dall'art. 3 tre;
- g) promuovere ed organizzare adozioni a distanza;

Art. 5 Durata e scioglimento dell'associazione

L'Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea solamente con voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione procede alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone le competenze, nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

Il patrimonio sociale esistente dovrà essere devoluto, in caso di scioglimento, ad altra Organizzazione di volontariato, operante in identico o analogo settore, che sarà designata dall'Assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 6 Gli aderenti

Sono aderenti all'Associazione tutti coloro che, condividendone le finalità, hanno fatto richiesta scritta di ammissione, in merito alla quale si è pronunciato, favorevolmente, il Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle delibere dei suoi Organi.

Gli aderenti all'Associazione si dividono in fondatori, sostenitori ed effettivi.

Sono fondatori coloro che hanno dato vita all'Associazione, partecipando alla costituzione dell'originario fondo di dotazione.

Sono effettivi coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza versando la quota minima stabilita di anno in anno dall'Assemblea degli aderenti.

Sono sostenitori gli aderenti effettivi che versano un multiplo della quota annuale di associazione.

L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo; non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alla quota d'iscrizione annuale.

Il versamento della quota annuale, così come ogni altro atto di liberalità, non è ripetibile in alcun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, morte, recesso o esclusione dell'associato.

L'adesione all'Associazione non attribuisce all'associato quote di partecipazione trasmissibili per atto tra vivi, né a causa di morte, né a titolo universale, né a titolo particolare.

Gli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio dell'Associazione, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Gli aderenti all'Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro e non hanno diritto a remunerazione, eccezion

fatta per le spese vive, documentate, sostenute nell'adempimento del servizio richiesto.

I fondatori e gli associati effettivi e sostenitori hanno diritto di partecipare all'Assemblea e diritto di voto in essa, se maggiorenni, diritto di essere eletti alle cariche dell'Associazione, diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e diritto di partecipare e di accedere alle informazioni riguardanti le attività dell'Ente.

Gli aderenti che contravvengono ai doveri stabiliti dallo Statuto, oppure risultino inadempienti agli obblighi di versamento possono essere esclusi, previa loro consultazione e su proposta motivata del Consiglio Direttivo, da delibera dell'Assemblea dei Soci. Prima di procedere all'esclusione dovranno essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Tuttavia la relativa delibera potrà essere impugnata in sede arbitrale.

Qualsiasi aderente può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla

gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Organi sociali

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli aderenti
- Il Consiglio Direttivo
- LA Segreteria organizzativa
- Il Presidente
- Il Revisore dei conti

Art. 8 Assemblea degli aderenti e suo funzionamento

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti fondatori, sostenitori ed effettivi ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina il suo segretario e, se lo ritiene opportuno, uno o due scrutatori.

Essa si riunisce in convocazione ordinaria presso la sede dell'Associazione o altrove nella Provincia di Modena, almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

Essa è l'organo supremo dell'Associazione e pertanto:

- Provvede alla nomina del Consiglio direttivo e del Revisore dei conti ogni tre anni;
- Delinea annualmente gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- Approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo;
- Delibera le modifiche statutarie;
- Delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

- Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

La convocazione è fatta dal Presidente per iscritto, a mezzo lettera o fax, o con avviso affisso nei locali dell'Associazione, contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, quest'ultima fissata in giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione e l'ordine del giorno; l'avviso di convocazione dovrà essere inviato od affisso almeno quindici giorni prima della prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la maggioranza degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati, e delibera a maggioranza relativa dei partecipanti, fatta eccezione per i casi in cui siano specificamente richiesti dallo statuto maggioranze diverse.

Per la validità delle delibere relative a modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione, è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei partecipanti.

Ogni aderente ha diritto ad un voto. E' ammessa la delega scritta di un associato ad un altro associato che non rivesta cariche nell'Associazione.. Nessun aderente può essere portatore di più di tre deleghe.

Spetta al presidente della Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quella che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente non hanno diritto di voto.

L'assemblea può essere convocata dal Presidente, qualora lo ritenga opportuno, oppure qualora ne facciano richiesta almeno tre membri del Consiglio Direttivo, oppure 1/10 degli aderenti, o il Revisore dei Conti; in questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla richiesta.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale, che deve essere sottoscritto dal Segretario verbalizzante e dal Presidente e, se nominati, dagli scrutatori.

Art. 9 Il Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da un minimo di cinque fino ad un massimo di trenta, secondo le determinazioni dell'Assemblea che procede alla loro elezione.

Ciascuno dei Consiglieri resta in carica tre anni ed è rieleggibile; essi devono essere scelti fra gli associati.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni di ufficio.

Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ha il compito di identificare e proporre le iniziative atte a realizzare le finalità dell'Associazione, redige i Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, predispone annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, delibera sull'ammissione di nuovi aderenti, e nomina, tra i suoi membri, il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o di suo impedimento.

Il Consiglio Direttivo può nominare, tra i suoi membri, una Segreteria organizzativa composta da cinque membri ed un Tesoriere, fissandone i relativi compiti e competenze, nell'osservanza delle disposizioni di legge.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente presso la sede dell'Associazione o altrove nella Provincia almeno tre volte all'anno e qualora ne facciano richiesta almeno un decimo del Consiglio Direttivo stesso o il Revisore dei Conti.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, mediante avviso per lettera, fax, telegramma o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e

l'ordine del giorno, spedito a tutti i Consiglieri e al Revisore dei conti almeno sette giorni prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è in grado di deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e il Revisore dei conti

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice – Presidente, ovvero da altro Consigliere designato dai presenti.

Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto verbale, che deve essere sottoscritto dal verbalizzante e dal Presidente

Art. 10 Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e d in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

Il Presidente resta in carica tre anni e può essere rieletto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, se nominato.

Dalla nomina a Presidente non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni dell' ufficio.

Art. 11 Il Revisore dei conti

Il Revisore dei conti partecipa di diritto, senza diritto di voto qualora non sia associato, alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola; verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, dei relativi

libri, dà pareri sui bilanci e svolge le funzioni esercitate nelle società dal Collegio Sindacale.

L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con quella di Consigliere.

Per la durata della carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Nessun compenso è dovuto al Revisore dei conti, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni dell' ufficio.

Risorse Economiche

Art. 12 Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituita da da:

- a) somme di denaro accantonate, a qualsiasi titolo, e pervenute per contributi, lasciti, donazioni ed erogazioni disposti da terzi.
- b) beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione, a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati e da persone fisiche

Art. 13 Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quota associativa annuale degli aderenti, stabilita ogni anno, nel suo ammontare, dall'Assemblea degli aderenti;
- b) redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) contributi volontari degli associati, erogazioni liberali, donazioni, lasciti che a qualsiasi titolo pervengano all'Associazione
- d) introiti realizzati attraverso attività commerciali marginali od occasionali;

Salvo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge per la costituzione di fondi di riserva ordinaria e salva la costituzione, eventualmente deliberata dal Consiglio Direttivo

nei limiti consentiti dalla legge, di fondi di riserva straordinario, tutte le entrate dell'Associazione sono interamente ed esclusivamente destinate al raggiungimento delle finalità dell'Associazione medesima, con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e dunque esclusivamente o prevalentemente a favore di persone terze rispetto all'Associazione.”

Art. 14 I bilanci

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, da sottoporre entrambi all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati che abbiano interesse alla loro consultazione.

Art. 15 Clausola compromissoria

Tutte le eventuali controversie che potranno insorgere tra gli associati, o tra questi e gli organi dell'Associazione, sempre che possano formare oggetto di compromesso, saranno rimesse alla decisione di un arbitro unico, amichevole compositore, che verrà nominato di comune accordo dalle parti contendenti, ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale della sede dell'Associazione.

L'arbitro deciderà secondo equità, senza formalità di procedura.

Art. 16 Avanzi di gestione

L'Associazione ha l'obbligo di impegnare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietato, in ogni caso, distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge ovvero effettuata a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 17 Rimando

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

F.to Marco Turci

F.to Stefania Vecchi in Trianni

F.to Angiolina Tarragoni

F.to Giansenio Morselli

F.to Bergamini M. Cristina in Paganelli

F.to Pietro Roversi

F.to Eliani Abbati in Nicoli

F.to Brunella Bastia in Amorelli

F.to Rita Ghidoni in Danieli

F.to Giulio Altomonte

F.to Claudio Giannotti - Notaio